



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: SECIGEDI282 “Incarico professionale per verifiche statiche e impiantistiche negli edifici pubblici”. Det a contrarre ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 dlgs n 36/23 smi. Affidamento diretto incarico del servizio di rinnovo del certificato di prevenzione incendi (CPI) e antincendio presso le sedi comunali di Venezia Centro Storico ed Isole ex art 50, c 1, let b) dlgs n 36/23 smi. Impegno di spesa. Atto da pubblicare. (Cod. SRC25_02)

Proposta di determinazione (PDD) n. 1568 del 14/07/2025

Determinazione (DD) n. 1450 del 17/07/2025

Fascicolo 2025.XI/2/1.3 "Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole"

Sottofascicolo 1 "Edilizia Sportiva - Magistrature"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Loreto Silvia, in data 15/07/2025.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 17/07/2025.



Responsabile Unico del Progetto: ing. Giovanni Voltolina

PDD n. 1568 del 14/07/2025

Fascicolo n. 2025/XI.2.1/3/1

Oggetto: SECIGEDI282 “Incarico professionale per verifiche statiche e impiantistiche negli edifici pubblici”.
Det a contrarre ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 dlgs n 36/23 smi. Affidamento diretto incarico del servizio di rinnovo del certificato di prevenzione incendi (CPI) e antincendio presso le sedi comunali di Venezia Centro Storico ed Isole ex art 50, c 1, let b) dlgs n 36/23 smi. Impegno di spesa. Atto da pubblicare.
(Cod. SRC25_02)

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19 dicembre 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30 dicembre 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025-2027, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 257 in data 30 dicembre 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione “Performance”, la sottosezione “Rischi corruttivi e

trasparenza”, la sottosezione “*Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale*”, la sottosezione “*Organizzazione del lavoro agile*” e la sottosezione “*Piano delle Azioni Positive*” successivamente convalidata con d.G.C. n. 11 del 18 febbraio 2025;

- con d.G.C. n. 50 in data 8 aprile 2025 è stata approvata la variazione al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e al vigente Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- con d.G.C. n. 93 in data 21 maggio 2025 è stata approvata l'ulteriore variazione al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e al vigente Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- con disposizione del Sindaco, PG n. 611456 del 22/12/2023, è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti all'arch. Silvia Loreto;

Visti:

- l'art. 107 del decreto legislativo (d.lgs.) 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.*” e s.m.i.;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i.;
- la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del “Codice di comportamento interno”, che “*ha sostituito ogni precedente*” modificato da ultimo con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” s.m.i.;
- il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;
- gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, l'allegato I.2 “Attività del RUP”, l'allegato I.7

“Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”, l'allegato I.7 “Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”, l'allegato I.13 “Determinazione dei parametri per la progettazione”, l'allegato II.12 “Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura” e l'allegato II.14 “Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”;

- il d.m. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*
- la legge 21 aprile 2023, n. 49 *“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”;*
- *l'Avviso di aggiornamento e revisione dell'elenco dei professionisti per affidamento di servizi architettura e ingegneria di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 lett. c) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i. (art. 50, comma 1 lett. b) e e), approvato con determinazione n. 583 del 28/03/2024 e aggiornato in ultima istanza con DD n. 1133 del 04/06/2025, che implica l'utilizzo del predetto elenco al fine di individuare l'affidatario del servizio, con la specificazione – come indicato nell'Avviso pubblico succitato – che l'Amministrazione garantisce “la rotazione degli incarichi stabilendo che, all'interno di ciascuna fascia, il Professionista incaricato potrà ricevere un secondo affidamento solo qualora tutti gli operatori economici iscritti alla medesima categoria sono stati affidatari”;*
- l'art. 26 co. 3 della l. 23 dicembre 1999 n. 488, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge finanziaria 2000) e il d.l. 6 luglio 2012 n. 95, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, che stabiliscono che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip;
- l'art. 1 co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *“Disposizioni per la formazione del*

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007), e s.m.i. che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 per lo svolgimento delle relative procedure di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario in assenza di convenzioni Consip e al di sopra dell'importo di Euro 5.000,00= ;

- l'obbligatorietà della previsione normativa di cui agli articoli 25 e 26 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. che prescrive, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 l'obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle “Regole tecniche di AGID” (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo “Schema operativo”;

Dato atto che, in ossequio al sopra richiamato obbligo normativo vigente, la procedura di affidamento viene gestita attraverso la piattaforma per la gestione delle gare telematiche del Comune di Venezia attiva all'indirizzo internet <https://venezia.acquistitelematici.it>, di seguito indicata anche semplicemente Piattaforma.

Facendo seguito all'avvenuta ricognizione di carenza di personale illustrata nella relazione del Responsabile del Procedimento di competenza PG n. 2024/0147274 del 26/03/2024, approvata con determinazione dirigenziale n. 583 del 28/03/2024 , in cui si dà atto e adeguata motivazione del permanere della situazione di carenza di personale interno;

Ritenuto necessario procedere, mediante affidamento diretto, ad incaricare un professionista per l'attività di rinnovo del certificato di prevenzione incendi (CPI) e antincendio, ai sensi dell'art. 50, co. 1, let. b) del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.;

Valutato che l'importo dei corrispettivi per la succitata prestazione, calcolato ai sensi del d.m. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) “*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*”, così come integrato dall'allegato I.13 al d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. “*Determinazione dei parametri per la progettazione*” risulta presuntivamente stimato in € 19.125,00.= (oneri fiscali e previdenziali esclusi);

Atteso che ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e s.m.i. e dell'art. 17 co. 1 e 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., sulla base delle prestazioni oggetto del servizio sono state avviate dal RUP le procedure di scelta del contraente secondo quanto previsto dall'art. 50, co. 1, let. b) del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., ai fini dell'affidamento diretto del suddetto servizio di importo

inferiore a € 140.000,00=, anche senza consultazione di più operatori economici;

Considerato che le attività oggetto del servizio rientrano tra quelle previste dal d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. *“Codice di contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e quindi non sono assoggettate al *“Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni”* approvato con d.G.C. n. 171 del 14 marzo 2008 e s.m.i.; pertanto l’impegno di spesa è indicato con il codice SRC25_02;

Dato atto che:

- facendo seguito all’avvenuta ricognizione di carenza di personale illustrata nella relazione del Responsabile del Procedimento PG n. 2024/0147274 del 26/03/2024 approvata con Determinazione dirigenziale citata in premessa, in esecuzione della stessa determinazione il Comune di Venezia ha pubblicato all’Albo Pretorio un *“Avviso di aggiornamento e revisione dell’elenco dei professionisti per affidamento di servizi architettura e ingegneria di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 14 lett. c) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (art. 50, comma 1 lett. b) e e) s.m.i.;*
- l’ultimo aggiornamento annuale del succitato elenco è stato approvato con DD n. 1133 del 04/06/2025;

Rilevato che:

- per lo svolgimento delle prestazioni in argomento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione, nonché in considerazione delle specifiche professionalità necessarie per la prestazione in oggetto, è stato interpellato, con nota PG n. 321679 del 24.06.2025, inviata mediante Piattaforma certificata di gestione dell’Albo Fornitori e delle Gare Telematiche in uso presso l’Ente, il professionista ing. Marco Borsatto (p.iva n. 04357550260), individuato dall’Amministrazione Comunale tra gli operatori economici idonei nella fascia di affidamento dell’elenco dei professionisti in uso presso l’Area tra € 0,00 e € 19.999,99 e dotati dei necessari requisiti di qualificazione, che risultano aver risposto al succitato avviso pubblico e che non risultano essere già affidatari di incarichi analoghi nella medesima fascia di riferimento dell’elenco, in coerenza a quanto indicato nell’avviso pubblico citato in premessa circa i criteri di applicazione del principio di rotazione (si rimanda al virgolettato di cui in premessa), presentando regolare richiesta per l’inserimento al relativo elenco di professionisti, e che in detta sede ha dichiarando di possedere i necessari requisiti di qualificazione;
- al suddetto è stato rivolto un invito ad offrire migliorativo rispetto alla prestazione calcolata in base al

d.m. 17 giugno 2016, così come integrato dall'allegato I.13 al d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. "Determinazione dei parametri per la progettazione", e al quale è stata inviata la documentazione di corredo con l'invito summenzionato, ponendo a base di offerta l'importo di € 19.125,00= (o.f.p.e.);

- il succitato professionista ing. Marco Borsatto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 66 e all'allegato II.12 (parte V) del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., nonché – per le parti ancora applicabili – di cui al d.m. n. 263 del 2 dicembre 2016, si è reso disponibile all'espletamento dell'incarico per l'importo di € 17.595,00= (oneri fiscali e previdenziali esclusi), offrendo la propria migliore offerta sull'importo posto a base di negoziazione con un ribasso dell'8,00%, giusta offerta presentata mediante Piattaforma certificata di gestione dell'Albo Fornitori e delle Gare Telematiche in uso presso l'Ente e acquisita agli atti con PG n. 356315 del 09/07/2025 e successivamente integrata con PG n. 358720 del 10/07/2025, ritenuta congrua dal RUP alla luce della percentuale di riduzione massima del corrispettivo ammessa dall'art. 41, co. 15-*quater*, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. (limite del 20% massimo) e in ragione della specificità dell'intervento, in considerazione della sua natura globale comprensiva sia degli aspetti qualitativi che di quelli inerenti al profilo economico, idonea in tal senso a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione;
- che del possesso dei requisiti di tipo professionale richiesti è stato dato atto in apposita *check-list*, conservata agli atti dell'ufficio, così come prescritto dal vigente PIAO, sottosezione "3.3 - Rischi corruttivi e trasparenza";

Attestato pertanto, ai sensi del vigente PIAO, sottosezione "3.3 - Rischi corruttivi e trasparenza", l'avvenuto rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici in materia di criteri di selezione alla luce di quanto succitato e il possesso dei requisiti di ordine speciale alla luce di quanto riportato nella *check-list* succitata;

Dato atto che il professionista ing. Marco Borsatto ha prodotto, in sede di presentazione della propria offerta, dichiarazione sostitutiva nella quale attesta di possedere i requisiti di ordine generale richiesti dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. in materia di cause di esclusione automatica e non automatica e conferma di possedere i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. richiesti per l'affidamento in oggetto nonché dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi del vigente PIAO, sottosezione "3.3 - Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

Considerato che

- l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 36/2023 s.m.i. dispone che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici

attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”.

- al fine di individuare le modalità di svolgimento dei controlli a campione ammessi dalla disposizione citata, la sottosezione “*Rischi corruttivi e trasparenza*” del vigente PIAO prevede una misura di prevenzione della corruzione [25.08_MC] che trova applicazione nelle predette procedure;
- con circolare prot. 397378 del 22.08.2023 la Segreteria Generale ha disposto che le suddette verifiche a campione debbano essere effettuate con cadenza almeno semestrale e selezionando almeno una procedura di affidamento ogni cinque, a partire dalla prima;

Dato atto che la suddetta campionatura verrà svolta centralmente, sorteggiando le dichiarazioni dall’elenco di tutte le procedure di affidamento dell’Area di importo inferiore ai 40.000 euro;

Rilevato che nel caso in cui in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17, co. 8, primo periodo, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni e che nel caso di specie ricorrono le seguenti motivazioni: la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

Richiamato il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città di Venezia e, in particolare, l’allegato 1 della sottosezione “3.3 - Rischi corruttivi e trasparenza” - “*Misure comuni a tutte le Aree/Direzioni*”;

Dato atto del rispetto del principio di divieto di artificioso frazionamento dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.;

Dato atto del rispetto della disposizione di cui all’art. 58, comma secondo, del Codice dei contratti pubblici in materia di suddivisione in lotti, tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, considerata in particolare la natura unica dell’intervento, che non consente di ipotizzare un frazionamento del servizio in capo a diversi soggetti

giuridici ed esistono evidenti ragioni per ritenerlo come un *unicum*, considerata in particolare la natura dell'intervento, che non induce a ipotizzare un frazionamento del servizio in capo a diversi soggetti giuridici;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 53, co. 4, d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., la stazione appaltante ricorre alla facoltà di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 53, co. 4, in considerazione della circostanza che l'importo contrattuale è contenuto e che l'operatore economico cui viene affidato l'incarico risulta aver già svolto in passato – nel rispetto del principio di rotazione – altri incarichi professionali regolarmente espletati (denotando pertanto una tendenza ad onorare le obbligazioni contrattuali);

Ritenuto pertanto di affidare, su proposta del RUP, al professionista ing. Marco Borsatto l'incarico relativo al servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., alle condizioni contenute nel foglio condizioni allegato alla richiesta di offerta e siglato per accettazione unitamente all'offerta sopra richiamata, ricorrendo all'istituto dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.;

Considerato che:

- l'importo complessivo dei corrispettivi professionali per la prestazione succitata ammonta presuntivamente ad € 22.324,54= (oneri fiscali al 22% e previdenziali al 4% compresi);
- la succitata spesa di € 22.324,54= (o.f.p.c.) può trovare copertura nel Bilancio 2025 cap. 5603 art. 0001, Azione di Spesa SECIGEDI282 "Incarico professionale per verifiche statiche e impiantistiche negli edifici pubblici", Codice Gestionale 999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.";

Richiamato il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell'ultimo aggiornamento, dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto che, in considerazione dell'importo del presente affidamento, non vi è l'obbligo del preventivo inserimento dello stesso nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art.37 del d.lgs. 36/2023 s.m.i.;

Dato atto che:

- la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dall'ing. Giovanni Voltolina, giusto provvedimento di nomina PG n. 365863 del 14/07/2025;

Vista la dichiarazione del RUP, ing. Giovanni Voltolina, acquisita agli atti con PG n. 359196 del 10/07/2025, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto, così come prescritto dal vigente PIAO del Comune di Venezia;

Dato atto che il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16, comma 1 e 2, del d.lgs. 36 del 2023 e s.m.i. e dal dal vigente PIAO - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

Richiamati

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con d.G.C. n. 34 del 15 giugno 2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

Dato atto che in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 17, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i.;
2. di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000, che:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l'individuazione di un operatore economico per il servizio di rinnovo del certificato di prevenzione incendi (CPI) e antincendio;
 - b) l'oggetto del contratto è il servizio di cui sopra relativo all'incarico professionale per verifiche statiche e impiantistiche negli edifici pubblici;
 - c) la forma del contratto è una scrittura privata, sottoscritta ai sensi dell'art. 18 co. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., ove si stabilisce che, per affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
 - d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel foglio condizioni siglato per accettazione e nella presente determina, così come indicato al precedente punto 1;
 - e) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.;
3. di affidare, per i motivi e con le modalità espresse in premessa, al professionista ing. Marco Borsatto (p.iva n. 04357550260) l'incarico professionale del servizio di rinnovo del certificato di prevenzione incendi (CPI) e antincendio, alle condizioni previste nel foglio condizioni (Allegato A) e nell'offerta, che ivi si approvano;
4. di impegnare a favore del professionista ing. Marco Borsatto (p.iva n. 04357550260) la spesa complessiva presunta di Euro 22.324,54= (opfc), cod. SRC25_02 per corrispettivi professionali come indicato in premessa. CIG B7A347302B;
5. che la suddetta spesa di € 22.324,54= (o.f.p.c.) sarà a carico del Bilancio 2025 cap. 5603 art. 0001, Azione di Spesa SECIGEDI282 "Incarico professionale per verifiche statiche e impiantistiche negli edifici pubblici", Codice Gestionale 999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c." che non presentando sufficiente disponibilità viene incrementato mediante uno storno di competenza e di cassa dal cap. 5603 art. 99 "Altri servizi", azione di spesa SEDIGEDI017 "Spese per verifiche strutturali e di vulnerabilità sismica edifici pubblici" per l'importo di € 12.280,82;
6. di provvedere al pagamento delle spese professionali con le modalità previste nel foglio condizioni precedentemente citato, mediante disposizione dirigenziale, a fronte della presentazione di regolari fatture elettroniche;

7. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
8. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
9. qualora, in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti di ordine generale o speciali dichiarati dall'operatore economico, la stazione appaltante procederà, ai sensi dell'art. 52, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
10. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, commi 3 bis e 4, della l. 488 del 1999;
11. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 co. 1, d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i..

LA DIRIGENTE

arch. Silvia Loreto

(atto firmato digitalmente)

allegati:

- foglio condizioni esecutive, siglato per accettazione.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2025 / 1568

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12519/2025 del 17/07/2025 - NON ESECUTIVO "SECIGEDI282 "Incarico professionale per verifiche statiche e impiantistiche negli edifici pubblici".
"SECIGEDI282 "Incarico professionale per verifiche statiche e impiantistiche negli edifici pubblici". Det a contrarre ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 dlgs n 36/23 smi.
Affidamento diretto incarico del servizio di rinnovo del certificato di prevenzione incendi (CPI) e antincendio presso le sedi comunali di Venezia Centro Storico ed Isole ex art 50, c 1, let b) dlgs n 36/23 smi. Impegno di spesa. Atto da pubblicare. (Cod. SRC25_02)"

autorizzazione Proposta di determina 1568/2025 del 14/07/2025

L'impegno di spesa numero 12519/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	01061.03.005603001 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Comp. 2025	22.324,54
<i>Resp. servizio</i>	EDILIZIA COMUNALE VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	
<i>Fornitore</i>	BORSATTO MARCO Cod.Fisc. BRSMRC81A28L407A P.Iva	
<i>CIG</i>	04357550260 B7A347302B CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	2105 - SECIGEDI282 - Incarico professionale per verifiche statiche e impiantistiche negli edifici pubblici	
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	22.324,54

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

01061.03.005603001 a competenza 2025 al 17/07/2025

Stanziamiento di bilancio	64.968,82 +
Impegni precedenti	42.644,28 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	22.324,54 =
Ammontare del presente impegno	22.324,54 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	0,00 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 17 luglio 2025



FOGLIO DELLE CONDIZIONI ESECUTIVE

OGGETTO: SECIGEDI282 – Rinnovo CPI e antincendio presso le sedi comunali di Venezia Centro Storico ed Isole. Affidamento diretto del servizio di rinnovo del certificato di prevenzione incendi (CPI) e pratiche antincendio. (CIG _____).

Affidamento diretto, di importo inferiore a 140.000 euro, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 Marzo 2023 n. 36 s.m.i «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici».

ART.1 - OGGETTO ED IMPORTO DEL SERVIZIO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento di un incarico di rinnovo del certificato di prevenzione incendi (CPI) e antincendio.

2. L'importo dei corrispettivi per la suddetta prestazione, calcolato ai sensi dell'art. 6 d.m. 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" come richiamato dall'art. 1 dell'Allegato I.13 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., risulta presuntivamente stimato in **€ 19.125,00.=** (oneri fiscali e previdenziali esclusi), per le seguenti prestazioni:

A). **€ 2.625,00** per un numero stimato di ore pari a 35 per € 75,00/h, per l'attività - presso il Cinema Astra sito al Lido di Venezia - di rinnovo del certificato di prevenzione incendi (CPI), della dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, della valutazione del rischio di scariche atmosferiche ai sensi dell'art. 6 "Altre attività" del d.m. 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", come richiamato dall'art. 1 dell'Allegato I.13 al d.lgs. n. 36/2023;

B). **€ 2.625,00** per un numero stimato di ore pari a 35 per € 75,00/h, per l'attività - presso il Centro Soggiorno Morosini sito al Lido di Venezia - di rinnovo del certificato di prevenzione incendi (CPI), della dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, della valutazione del rischio di scariche atmosferiche ai sensi dell'art. 6 "Altre attività" del d.m. 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", come richiamato dall'art. 1 dell'Allegato I.13 al d.lgs. n. 36/2023;

C). **€ 3.750,00** per un numero stimato di ore pari a 50 per € 75,00/h, per l'attività - presso la Biblioteca dei Calegheri sita a Venezia - riguardante il parere di progetto, la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) antincendio e la valutazione del rischio di scariche atmosferiche ai sensi dell'art. 6 "Altre attività" del d.m. 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", come richiamato dall'art. 1 dell'Allegato I.13 al d.lgs. n. 36/2023;

D). **€ 3.750,00** per un numero stimato di ore pari a 50 per € 75,00/h, per l'attività - presso la Biblioteca Hugo Pratt sita al Lido di Venezia - riguardante il parere di progetto, la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) antincendio e la valutazione



del rischio di scariche atmosferiche ai sensi dell'art. 6 "Altre attività" del d.m. 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", come richiamato dall'art. 1 dell'Allegato I.13 al d.lgs. n. 36/2023;

E). **€ 6.375,00** per un numero stimato di ore pari a 85 per € 75,00/h, per l'attività - presso l'ex Liceo Severi sito al Lido di Venezia - riguardante il parere di progetto, la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) antincendio e la valutazione del rischio di scariche atmosferiche ai sensi dell'art. 6 "Altre attività" del d.m. 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", come richiamato dall'art. 1 dell'Allegato I.13 al d.lgs. n. 36/2023.

2. All'importo succitato sarà applicato il ribasso offerto.

ART. 2 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE E FORMA DEGLI ELABORATI

1. L'affidatario dichiara di essere disponibile a dare avvio all'esecuzione del servizio immediatamente dopo l'approvazione della determina di affidamento dell'incarico.

L'Affidatario si impegna a consegnare gli elaborati relativi all'incarico ricevuto, come di seguito indicato:

- documentazione prodotta propedeutica alle attività descritte all'art. 1 punto 2, completa in tutte le sue parti : nel numero di 1 (una) copia cartacea e in numero 4 (quattro) copie digitali, rispettivamente: 1 (una) in formato digitale editabile, 1 (una) in formato digitale pdf, 1 (una) in formato digitale sottoscritta digitalmente e 1 (una) in formato digitale depurata dei dati personali non pubblicabili *ex lege* (ad esempio nominativo dei professionisti, codice fiscale delle persone fisiche, luogo e data di nascita, numeri di telefono, luogo di residenza, timbro e firma autografa, etc.); in relazione a tale ultimo formato è facoltà degli operatori economici, coerentemente alle previsioni del vigente PIAO dell'Ente, valutare di produrre la copia contenente i nominativi dei professionisti che hanno redatto e/o sottoscritto il progetto, fermo restando il divieto di inserire gli ulteriori dati personali sopra richiamati.

ART. 3 - TEMPO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tempo programmato per l'espletamento del servizio è pari a 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a far data dalla comunicazione da parte della Stazione Appaltante di avvio della prestazione.

ART. 4 - PAGAMENTI

1. I pagamenti relativi alle attività di cui al precedente articolo 1 punto 2 avverranno una volta completata ogni singola attività.

2. Il pagamento dei corrispettivi sarà corrisposto mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di fattura elettronica debitamente liquidata dall'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.

ART. 5 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere alla



stazione appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i all'atto di cottimo in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'affidatario si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. L'affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

5. L'affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento di quanto dovutogli ai sensi del presente atto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'affidatario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2bis del d.l. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG).

7. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 6 - PENALI PER RITARDO

1. In caso di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni oggetto del servizio, rispetto al termine definito al precedente art. 3, verrà applicata una penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad € 19,13= dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

2. Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 30 (trenta), la Stazione appaltante senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.

3. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEI SERVIZI

1. In caso di affidamento, l'esecuzione dell'incarico affidato non potrà essere ceduta, neppure parzialmente. Tale previsione costituisce clausola risolutiva espressa ex art.1456 del c.c., che viene espressamente accettata dall'operatore economico con la presentazione della propria offerta.



ART. 7 bis - SUBAPPALTO

1. Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto, è consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle prestazioni affidate, nei limiti di cui all'art. 119 del Codice.

2. Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti prestazioni, come da dichiarazione rilasciata dall'Affidatario in sede di offerta ai sensi dell'art. 119 comma 4 lett. c):

3 I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lett. o) dell'allegato I.1 del D.Lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

4 Nei contratti di subappalto aventi ad oggetto servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è obbligatorio l'inserimento di clausole che prevedano l'adeguamento dei corrispettivi in relazione alla redazione di modifiche connesse in fase di esecuzione con l'adozione di perizie di variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie. In tal caso l'Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa.

5. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione del subappaltatore, secondo le modalità specificate dall'art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

6. Il subappalto lascia impregiudicati, per l'aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione comunale. Resta salvo quanto previsto dall'art. 119, co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

7. Il subappaltatore risponde in solido con l'Affidatario della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico, garantendo il rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto principale.

8. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare nonché della natura fiduciaria delle medesime, non è consentito l'ulteriore subappalto delle prestazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

9. L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, potrà stipulare sub-contratti diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione dell'incarico, sotto la propria personale responsabilità, fermo restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli.

10 Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al precedente comma.

ART. 8 – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, let. e) del d.lgs. 06 settembre 2011, n.159 e s.m.i.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.



4. L'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa, conformemente a quanto previsto dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale. Il testo aggiornato del Protocollo è reperibile e consultabile al seguente link: <<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>>.

3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del d.lgs. 06 settembre 2011, n.159 e s.m.i..

In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del d.l. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011.

ART. 9 – RISERVA DI RECESSO

1. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.

ART.10 – ADEMPIMENTI ASSICURATIVI

1. L'Affidatario si impegna a presentare, antecedentemente la stipula del contratto polizza professionale di responsabilità civile professionale con un massimale non inferiore ad € 250.000,00=.

2. L'appaltatore **è esentato dal presentare apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.**, in considerazione della circostanza che l'importo contrattuale è contenuto e l'operatore economico cui viene affidato l'incarico risulta aver già svolto in passato – nel rispetto del principio di rotazione – altri incarichi professionali regolarmente espletati, denotando pertanto una tendenza ad onorare le obbligazioni contrattuali.

ART. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente foglio di condizioni esecutive, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per



quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62/2013) e del Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 12 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di richiesta di offerta per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

1. L'Affidatario si impegna nello svolgimento dell'incarico al rispetto delle disposizioni del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. e dei relativi allegati e ne assume le relative responsabilità.

2. L'Affidatario è responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni nell'espletamento dell'incarico. La responsabilità si estende anche ai costi di ripetizione ed ai maggiori oneri che l'Amministrazione dovesse sopportare.

ART. 14 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., secondo le modalità e i termini in esso previsti.

2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto delle

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
Servizio Edilizia 1 Venezia Centro Storico E Isole

RUP: ing. Giovanni
Voltolina

clausole del sopra richiamato Protocollo di legalità, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche nei casi di cui all'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i..

3. La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

ART.15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Con l'invio della proposta di preventivo l'operatore economico accetta espressamente che la definizione delle controversie avvenga secondo le procedure previste dal d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., ove ne ricorrano i presupposti e che con la sottoscrizione di eventuali accordi bonari o transazioni da parte dell'appaltatore cessi la materia del contendere. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione, la definizione delle controversie è attribuita al Tribunale competente, restando esclusa la competenza arbitrale.

ART. 16 CLAUSOLA C.D. DI PANTOUFLAGE

1. In ottemperanza all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 il presente affidamento è subordinato alla condizione soggettiva per l'operatore economico di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Affidatario dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16 del presente foglio di condizioni esecutive.

Letto e sottoscritto per accettazione dall'Affidatario in sede di offerta.